



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA SALERNO

ORDINANZA N. 152 /2015

Il Capo del circondario marittimo e comandante del porto di Salerno:

- VISTA** la propria ordinanza n.02/88 in data 16.01.1988 e ss.mm. e ii.;
- VISTA** la propria ordinanza n.17/01 in data 17.05.2001 con la quale sono state emanate disposizioni relative alle comunicazioni sulla prevista partenza/arrivo/movimento della nave;
- CONSIDERATA** la mutata tipologia di navi che con frequenza scalano il porto di Salerno nonché l'incremento degli scali delle navi da crociera e Ro/ro – PAX;
- RITENUTO NECESSARIO** emanare nuove disposizioni , allo scopo di tutelare la sicurezza della navigazione e portuale nonché per ragioni connesse a profili di ordine pubblico;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 60 e 81 del codice della navigazione e gli articoli 63 e 81 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima:

ORDINA

Art. 1 – Orario Arrivo/Partenza/Movimentazione Navi

Il Raccomandataro Marittimo della nave, ovvero un suo delegato, deve comunicare, nel corso della riunione accosti, l'ora della previsione ovvero eventuale conferma della partenza/arrivo/movimento della nave.

Successivamente, gli orari di previsione non confermati durante la riunione accosti, devono essere comunicati al Nostromo di questa Capitaneria di Porto a mezzo telefono e/o radio VHF. A seguito di tale comunicazione di conferma, impegnativa ad ogni effetto, il Nostromo provvederà ad autorizzare la movimentazione portuale del caso, dandone prontamente comunicazione ai servizi tecnico-nautici del porto di Salerno con le modalità riportate al seguente articolo 2.

Art. 2 – Modalità di comunicazione e autorizzazione

Le comunicazioni per l'impiego dei servizi tecnico-nautici sono così disciplinate:

1. Con preavviso di un'ora per l'impiego dei servizi tra le ore 06:00 e le ore 24:00;
2. Con preavviso di due ore tra le ore 24:00 e le ore 06:00.

Analoghe tempistiche di comunicazione devono essere date anche per la mancata partenza/arrivo/movimentazione e per la conferma del nuovo orario.

Dopo le ore 20:00 e fino alle ore 08:00, gli orari di conferma delle partenze nonché le variazioni di ETA delle navi devono essere comunicati alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Salerno a mezzo telefono e/o radio VHF per il successivo inoltrare ai servizi tecnico-nautici.

Art. 3 – Impiego servizi tecnico-nautici

Qualora sia ritenuto necessario l'impiego del terzo rimorchiatore questo dovrà essere richiesto con 24 ore di anticipo dandone comunicazione preventiva al Nostro del porto. I servizi tecnico-nautici prenotati e non utilizzati vanno comunque retribuiti secondo la tariffa relativa sia in caso di ritardo nell'ora di effettivo arrivo/partenza/movimento della nave, sia nel caso di mancata prestazione.

Art. 4 – Operazioni commerciali in relazione della stabilità nave e rizzaggio

La nave che abbia ultimato le operazioni commerciali e il rizzaggio del carico, qualora vi sia altra nave in attesa di occupare il medesimo posto di ormeggio, deve lasciare l'ormeggio nel più breve tempo possibile.

In ogni caso, il Comando nave deve garantire sempre il mantenimento delle condizioni di stabilità della nave, completando il rizzaggio del carico nel più breve tempo possibile.

Art. 5 – Ordine dei movimenti portuali

Salvo per le navi che a giudizio dell'Autorità Marittima presentino difficoltà per le manovre di ormeggio e/o disormeggio, i movimenti portuali non sono soggetti a limitazioni di orario. Qualora vi siano in arrivo e/o partenza due o più navi alla stessa ora, la precedenza viene accordata di massima alla nave che prima ha confermato l'orario della movimentazione. In ogni caso, l'Autorità Marittima, valutati i molteplici aspetti afferenti la tipologia di nave, il carico di bordo, il congestionamento portuale e la sicurezza della navigazione decide, a suo insindacabile giudizio, l'ordine di ingresso/uscita, di tutti i movimenti portuali.

Art. 6 – Sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno sanzionati, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o illecito amministrativo, a seconda dell'infrazione commessa, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1175 del codice della navigazione.

Art. 7 – Disposizioni finali

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, che entra in vigore dalla data del 05.10.2015. Il presente provvedimento viene pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it.

L'ordinanza n.17/2001 in data 17.09.2001 è abrogata.

Salerno, 30-09-2015

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Gaetano ANGORA

